



**DELEGAZIONE CALCIO A CINQUE**  
*Campione d'Italia 1991 – 1992 – 1996 – 2003*



TEL. – 0916808406  
TEL. – 0916808475  
FAX. – 0916808495

Sito internet F.I.G.C.: [www.figc.it](http://www.figc.it)  
Sito internet L.N.D.: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
Sito internet D.N. C/5 : [www.divisionecalcioa5.it](http://www.divisionecalcioa5.it)  
E -mail D.N. C/5 : [calcio5@figc.it](mailto:calcio5@figc.it)  
E mail D.R.Ca5 : [sicilia.calcio5@postalnd.it](mailto:sicilia.calcio5@postalnd.it)

**Stagione Sportiva 2007/2008**

**Comunicato Ufficiale N° 42 del 28/05/2008**

## **CONVEGNO**

Il Comitato Regionale organizza il convegno sul tema: **“Impianti Calcistici in Sicilia: carenze, interventi, prospettive”** che avrà luogo a Palermo, presso la sala conferenze dell'Hotel Palace di Mondello, **Venerdì 6 giugno 2008 alle ore 10.30**, secondo il seguente programma:

- Saluto del Presidente della F.I.G.C. L.N.D. C.R. SICILIA **Sandro Morgana**
- Saluto del Presidente dell'ISTITUTO CREDITO SPORTIVO **Andrea Cardinaletti**
- Relazione del Responsabile servizio commerciale dell'ISTITUTO CREDITO SPORTIVO **Carlo Manca**

Interventi programmati:

- **Corrado Valvo** Sindaco di Noto;
- **Domenico Giannopolo** Sindaco di Caltavuturo;
- **Massimo Costa** Presidente del Coni Regionale;
- **Carlo Tavecchio** Presidente della Lega Nazionale Dilettanti;
- **Giancarlo Abete** Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- Assessore Regionale allo Sport;

E' previsto l'intervento del Presidente della Regione Sicilia **On.le Raffaele Lombardo**.

In tale occasione sarà sottoscritta tra il Presidente dell'Istituto del Credito Sportivo ed il Presidente del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D. la Convenzione tendente ad agevolare lo sviluppo ed il miglioramento dell'impiantistica sportiva sul territorio regionale attraverso idonei interventi finanziari

**Le Società tutte del Comitato Regionale Sicilia sono invitate a partecipare.**

# **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

## **1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 68/A DEL 25.2.2008**

### **ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008**

Il Presidente Federale,

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali, relativi alla stagione sportiva 2007/2008, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali, alla Commissione Disciplinare territoriale ed alla Commissione Disciplinare Nazionale.;

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

**d e l i b e r a**

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

#### **a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale**

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3 e 5, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore **12.00** del **secondo** giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, preceduto da telegramma o telefax entro le ore **18.00** del **giorno successivo** all'effettuazione della gara stessa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate.

In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

#### **b) per i procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale**

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore **12.00** del **secondo** giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore **12.00 del giorno successivo** alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

### **RECLAMI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERATI PER LE ULTIME QUATTRO GARE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAI COMITATI REGIONALI E DELEGAZIONI PROVINCIALI O DISTRETTUALI**

#### **a) per i procedimenti di prima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale**

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale, a norma dell'art. 46, comma 3, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore **12.00 del secondo** giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

La controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o depositare le proprie deduzioni presso la sede del Comitato Regionale entro le ore **12.00 del giorno successivo** alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due società interessate ed alla Commissione Disciplinare Nazionale mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

#### **b) per i procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare Nazionale**

l'eventuale appello alla Commissione Disciplinare Nazionale, ai sensi dell'art. 30, comma 1, C.G.S., deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società contro interessata e, in uno alla prova di invio dell'atto da parte di tale società, alla stessa Commissione Disciplinare Nazionale.

Il tutto mediante **trasmissione via telefax entro il giorno successivo** a quello di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale.

Il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo.

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

## **1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 68/A DEL 25.2.2008**

### **ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008**

Il Presidente Federale,

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di play-off e di play-out dei Campionati Regionali e Provinciali relativi alla stagione sportiva 2007/2008, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali, alla Commissione Disciplinare territoriale ed alla Commissione Disciplinare Nazionale; ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

### **d e l i b e r a**

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

#### **a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale**

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3 e 5, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), **entro le ore 24.00 del giorno successivo** alla gara con contestuale invio sempre nel predetto termine, di copia alla controparte. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate.

In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

#### **b) per i procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale**

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le **ore 12.00 del secondo** giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le **ore 12.00 del giorno successivo** alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

### **RECLAMI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERATI PER LE GARE DI PLAYOFF E PLAY-OUT DEI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAI COMITATI REGIONALI E DELEGAZIONI PROVINCIALI O DISTRETTUALI**

#### **a) per i procedimenti di prima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale**

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale, a norma dell'art. 46, comma 3, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le **ore 24.00 del giorno successivo** alla gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata al reclamo.

La controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede del Comitato Regionale entro le **ore 12.00 del giorno successivo** alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due società interessate ed alla Commissione Disciplinare Nazionale mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

**b) per i procedimenti di ultima istanza, avanti la Commissione Disciplinare Nazionale**

l'eventuale appello alla Commissione Disciplinare Nazionale ai sensi dell'art. 30, comma 1, C.G.S., deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società contro interessata e, in uno alla prova di invio dell'atto da parte di tale società, alla stessa Commissione Disciplinare Nazionale.

Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale.

Il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo.

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

**1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 98/A del 5 Maggio 2008**

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno procedere alla modifica degli artt. 18, 19, 52 e 94 ter delle Norme Organizzative interne della F.I.G.C.;

- Visto l'art. 27 dello Statuto Federale

**D e l i b e r a**

di approvare le modifiche agli artt. 18, 19, 52 e 94 ter delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

**NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FIGC**

**Art. 18**

**Sede sociale**

1. INVARIATO.

2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è **approvato dal Presidente Federale.**

**L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve**

**espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del**

**Presidente Federale.**

3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei

componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.

Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente.

5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:

- a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
- b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico;
- c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.

#### Art. 19

##### Impianto sportivo

1) Le società debbono svolgere la loro attività sportiva **nell'impianto sportivo** dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione.

2) **L'impianto sportivo** di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune ove le società hanno la propria sede sociale. **Su richiesta delle società**, le Leghe, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono, autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le **medesime** società a svolgere le loro attività in impianti diversi. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività **in impianti sportivi di Province limitrofe, dotati di campi coperti.**

3. **In caso di diniego della autorizzazione di cui al precedente comma le società potranno chiedere il riesame dell'istanza:**

-al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;

-al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico ovvero di puro settore giovanile.

4. Salvo deroga, per quanto di competenza, **della Federazione**, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.

5. **In ambito professionistico, le società neopromosse, ivi incluse quelle provenienti dal Comitato Interregionale, ove non disponessero di un impianto sportivo idoneo nel Comune in cui hanno sede, sono autorizzate a svolgere per tre stagioni successive alla promozione l'attività in un impianto sportivo idoneo alla nuova categoria ubicato in altro Comune.**

L'individuazione dell'impianto sportivo è effettuata d'intesa tra la società e le competenti Leghe. In caso di mancato accordo, ogni conseguente decisione è devoluta al Consiglio Federale. Al termine del campionato della terza stagione sportiva successiva alla promozione, ove l'impianto sportivo del Comune in cui ha sede la società non fosse idoneo per la categoria di appartenenza di quest'ultima, la società potrà trasferire la propria sede sociale in altro Comune della stessa provincia, dotato di impianto sportivo

**idoneo alla categoria e modificare la propria denominazione sociale. Il trasferimento di sede e la modifica della denominazione sociale sono approvati dal Presidente federale, sentita la Lega competente, e la relativa istanza corredata dei documenti e degli atti previsti dal comma 2 dell'art. 17 e dal comma 3 dell'art. 18 dovrà essere presentata entro il 30 giugno. La società, qualora non si avvallesse di tale facoltà, si intenderà rinunciataria al Campionato di competenza.**

#### **ART. 94 TER**

**Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della**

**L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.**

1 – 11 INVARIATI

12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni della Commissione Vertenze Economiche pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva **qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.**

13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 6 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva **qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.**

#### **1.4. COMUNICATO UFFICIALE N. 107/A del 15 Maggio 2008**

##### **ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI GLI ILLECITI SPORTIVI RELATIVI A CAMPIONATI ORGANIZZATI IN AMBITO REGIONALE E PROVINCIALE**

Il Presidente Federale

- Ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti sportivi relativi a campionati organizzati in ambito regionale e provinciale;
- visto l'art. 33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, le seguenti modalità procedurali e le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) Per i procedimenti di prima istanza presso la Commissione Disciplinare Territoriale i termini vengono così determinati:

il termine di 5 giorni previsto dall'art. 30 comma 8 e dall'art. 41 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 3 giorni;

- il termine di 10 giorni previsto dall'art. 30 comma 9 e dall'art. 41 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 5 giorni.
- 2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Commissione Disciplinare Nazionale avranno validità i seguenti termini e modalità procedurali:
- a) le decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali;
  - b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali;
  - c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti:
    - la Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale provvederà a porre gli stessi a disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Commissione stessa nel giorno da quest'ultima fissato;
    - le parti appellanti, nell'impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale le relative ricevute;
    - le controparti, ove intendano anch'esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, provvedere al ritiro presso la Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale;
    - le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza delle controparti;
    - le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro il termine di un giorno dal ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;
    - copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza della parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale.
  - d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti:
    - copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti;

le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione;

- entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;
- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale.

## **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. - D.N.CA5**

### **2.1. SPAREGGI INTERREGIONALI PER LA PROMOZIONE IN SERIE B**

**ENZO GRASSO - MIRTO COSENZA**  
**Giocasi SABATO 31 MAGGIO 2008 presso il "PALAZZETTO DELLO SPORT" - Siracusa, alle ore 17.00.**

La gara di ritorno si giocherà a Cosenza SABATO 07 GIUGNO 2008.

## **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **3.2. SEGRETERIA**

#### **3.2.1. DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE – CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE – CAMBIO DI SEDE SOCIALE – FUSIONI - SCISSIONI**

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Società in ordine alle modalità che dovranno essere seguite con riferimento alle richieste in oggetto:

#### **FUSIONI** – termine di presentazione alla Segreteria Federale 5 Luglio 2008

Le domande di fusione tra due o più società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del verbale assembleare congiunto delle società che richiedono la fusione;
- Atto costitutivo e Statuto della società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi .

Si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci non avendo titolo a fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse;
- le domande dovranno essere sempre corredate dall'Atto costitutivo e dallo Statuto sociale della società sorgente dalla fusione;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altra Società se già esistente.
- Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all'Art. 20, comma 7, delle N.O.I.F.

## **SCISSIONI– termine di presentazione alla Segreteria Federale 5 Luglio 2008**

In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

Le domande di scissione dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei Soci che ha deliberato la scissione;
- domanda di affiliazione per ogni altra società che sorge dalla scissione corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo) con indicazione del nuovo numero di codice da inserirsi da parte del Comitato interessato;
- In caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione.

In particolare, si richiama l'attenzione

- la delibera della Società inerente la scissione **deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.;**

Le fusioni e le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle N.O.I.F.

## **CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – termine di presentazione alla Segreteria Federale 5 Luglio 2008 -**

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- Atto costitutivo e Statuto sociale;
- Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

Si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci non avendo titolo a deliberare i cambi di denominazione sociale, i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere sempre corredate dall'Atto costitutivo e dallo Statuto sociale della società;
- la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altra società esistente, secondo quanto già riportato nella circolare prot. n. 881.24 del 22.04.2003 inerente l'affiliazione alla F.I.G.C.
- Per quanto attiene alle sole Società appartenenti al **Comitato Interregionale e alla Divisione Calcio Femminile**, fatte salve le disposizioni generali in ordine all'applicazione dell'Art. 17 delle N.O.I.F., è fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrà contenere l'indicazione del Comune di riferimento al quale si richiama la Società medesima.
- Pertanto, nella denominazione Sociale risultante all'atto del mutamento, dovrà essere indicato, da parte della Società interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede la Società, utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara all'appartenenza territoriale del medesimo Comune.
- Ciò al fine di palesare nei segni di riconoscibilità e di trasparenza il carattere specifico di una Società (cfr. Circolare della L.N.D. n. 14 del 29 Novembre 2005).
- I cambi di denominazione sociale sono consentiti alle condizioni di cui all'art. 17 delle N.O.I.F.

## **CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE – termine di presentazione alla Segreteria Federale entro il 5 Luglio 2008 –**

Le domande in oggetto possono essere richieste soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune, è confinante con quello di provenienza della Società (Art. 17 e Art. 18 N.O.I.F.- vd. modifiche pubblicate in altra parte del presente C.U.).  
Le modalità sono le stesse riportate nel precedente punto.

### **CAMBI DI SEDE SOCIALE – termine di presentazione alla Segreteria Federale entro il 5 Luglio 2008 –**

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. Art. 18 N.O.I.F.- vd. modifiche pubblicate in altra parte del presente C.U.).

Le modalità sono le stesse riportate nel precedente punto.

-----oooooooo-----

Le Società interessate alle fusioni, alle scissioni, ai cambi di denominazione sociale, ai cambi di denominazione e sede ed ai cambi di sede sociale, dovranno richiedere l'apposito modello allo scrivente Comitato regionale..

**IN OGNI CASO, TUTTE LE RICHIESTE RELATIVE ALL'OGGETTO DOVRANNO PERVENIRE A QUESTO COMITATO REGIONALE INDEROGABILMENTE**

**ENTRO IL 19 GIUGNO 2008,**

**al fine di consentire il successivo inoltro alla Segreteria della L.N.D. entro il 30 Giugno 2008 ed alla Segreteria Federale entro il 5 Luglio 2008.**

### **TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE –**

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'Art. 17 delle N.O.I.F., che prevede la richiesta di autorizzazione sia inoltrata entro il **5 LUGLIO**, antecedente all'inizio dell'attività agonistica. Per le disposizioni di rimando, si fa rinvio alla circolare n. 24 L.N.D., pubblicata in data 18 Maggio 2006.

### **AFFILIAZIONI ALLA F.I.G.C.**

#### **DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.**

- La domanda di affiliazione deve essere inviata sempre in 3 copie leggibili;
- Il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- La tipologia **deve** normalmente precedere la denominazione che deve **essere adeguata ai sensi dell'Art. 90 Legge 289/2002** –
  
- A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
- A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
- S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
- G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
- C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
- F.C.D. = Football Club Dilettantistico
- A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
- U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
- U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
- POL.D.= Polisportiva Dilettantistica

La tipologia della Società, (come sopra riportata), va **sempre** indicata, ai sensi della su citata normativa.

- La denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;
- Non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- Le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;
- Agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle Società, **l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta per la Società affilianda, l'inserimento di una aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione;**
- **Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte, per l'eventuale regolarizzazione;**

#### **Esempi di alcune denominazioni non compatibili :**

- "SCUOLA CALCIO", non è denominazione trattandosi di autorizzazione concessa dopo almeno un anno di affiliazione e determinati requisiti;
- "NUOVA", qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con "NUOVA XXX");
- "RINASCITA", qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con "RINASCITA XXX").

#### **Alla domanda verranno allegati:**

- A) Atto Costitutivo e Statuto sociale
- B) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare
- C) Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica
  - **nel caso di esistenza di società già affiliata nel Settore Giovanile i Comitati non dovranno inserire il codice da ratificare in quanto verrà convalidato il numero di matricola.**
- D) Tassa di affiliazione  
Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione

### **3.2.3. TABULATO CALCIATORI STAGIONE SPORTIVA 2007/2008**

E' in corso di spedizione il tabulato dei calciatori aggiornato al 19 Maggio 2008.

Si invitano le Società a controllare attentamente ed a segnalare, **all'Ufficio Tesseramento di questo Comitato Regionale**, eventuali errori o nominativi mancanti.

Nel prossimo mese di Giugno verrà spedito il tabulato definitivo della stagione sportiva 2007/2008.

Le Società sono invitate a conservarlo scrupolosamente, in quanto a partire dal 1° Luglio 2008 l'Ufficio Tesseramento di **questo Comitato Regionale** non potrà più procedere alla stampa di duplicati.

### **3.2.4. COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECNICO**

Si riporta di seguito la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico pubblicata sul C.U. n. 124 del 16 maggio 2008:

**Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE LABITA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Labita è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF, e all'art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di allenatore nella stagione sportiva 2007–2008, per la società Pila Sport P.S.C. A.R.L. senza esserne regolarmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di calcio a cinque;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GIUSEPPE LABITA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due dal 1 giugno 2008 al **31 luglio 2008**.

### **3.3. COMMISSIONE DISCIPLINARE**

## **4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE**

### **4.1. SEGRETERIA**

#### **4.1.1. RAPPRESENTATIVA REGIONALE MASCHILE - TORNEO DELLE REGIONI**

##### **SALSOMAGGIORE 18/26 MAGGIO 2008**

SICILIA	-	FRIULI V.GIULIA	7 - 0
SICILIA	-	LAZIO	5 - 3
SICILIA	-	ABRUZZO	9 - 0
SICILIA	-	MARCHE	3 - 3
SICILIA	-	PUGLIA	1 - 6
SICILIA	-	TRENTINO	9 - 2

#### **4.1.2 PLAY OUT/OFF PER LA SERIE C2 - CLASSIFICHE TECNICHE**

Triangolare "A"

Società	Punti	G	V	N	P	RF	RS
CAMPOBELLO DI LICATA	4	2	1	1	0	11	09
ZT 84 CAPACI	4	2	1	1	0	08	07
CITTA' DI MARSALA	0	2	0	0	2	08	11

### Triangolare "B"

Società	Punti	G	V	N	P	RF	RS
<b>SPORTING CLUB P5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>08</b>
MUSANT 3000	3	2	1	0	1	14	14
MONTAGNAREALE	0	2	0	0	2	08	24

### Triangolare "C"

Società	Punti	G	V	N	P	RF	RS
<b>MEDITERRANEA NIZZA</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>07</b>	<b>07</b>
N. C5 MISTERBIANCO	3	2	1	0	1	06	06
EUROCLUB ITALIA	3	2	1	0	1	06	06

### Triangolare "D"

Società	Punti	G	V	N	P	RF	RS
<b>CHIARAMONTE CALCETTO</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>09</b>	<b>06</b>
CARLENTINI	3	2	1	0	1	07	05
SP. FLORIDIA 2003	0	2	0	0	2	06	11

Pertanto, le Società **CAMPOBELLO DI LICATA** di Campobello di Licata, **SPORTING CLUB P5** di Palermo, **MEDITERRANEA NIZZA** di Nizza di Sicilia e **CHIARAMONTE CALCETTO** di Chiaramonte Gulfi hanno acquisito il diritto a partecipare al Campionato Regionale di Serie C2 2008/2009.

#### 4.1.3. TELEFONO "URGENTE" A.I.A. - 389/7993797

E' stato istituito il sopraindicato numero telefonico al quale le Società potranno rivolgersi, SOLAMENTE nel caso d'improvvisa assenza dell'arbitro designato, almeno 30' prima rispetto l'inizio della gara.

EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI NON RICEVERANNO RISPOSTA.

#### 4.2. CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1

#### 4.3. CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2

#### 4.4. CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI SERIE C

#### 4.5. COPPA ITALIA FEMMINILE

#### 4.6. COPPA SICILIA

#### 4.7. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

## **4.8. COPPA TRINACRIA**

### **4.8.1. FINALE**

In base al risultato conseguito in campo, si dichiara Vincente la Coppa Trinacria la Società:

**BIG CLUB SPORT di Palermo**

Alla Società NISSA 5 ASD il ringraziamento per l'organizzazione.

## **4.9. SUPER COPPA SICILIANA MASCHILE - 2° MEMORIAL "MIMMO POLITO"**

Vi partecipano le seguenti Società:

Vincente Campionato Serie C1	=	SPORTING MAZARESE di Mazara del Vallo
2 <sup>a</sup> Class. Coppa Italia Regionale	=	PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN di Palermo
Vincente Coppa Trinacria	=	BIG CLUB SPORT di Palermo

La manifestazione, in memoria di MIMMO POLITO, viene differita a SABATO 07 GIUGNO 2008, presso il campo "PALAORETO" di Palermo con inizio alle ore 15.30.

### **Formula di svolgimento ed adempimenti**

La formula è quella dei triangolari con tempo di 30 minuti per ciascuna gara.

Le Società, prima dell'inizio della manifestazione, dovranno consegnare l'elenco in quadruplica copia dei 12 calciatori partecipanti alle due gare.

Nei triangolari per determinare la squadra vincente si terrà conto nell'ordine :

- dei punti ottenuti negli incontri disputati ;
- della migliore differenza reti ;
- del maggior numero di reti segnate ;
- nell'ipotesi di completa parità tra due o tre squadre, la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato presso il campo di giuoco.

### **1<sup>a</sup> GARA : BIG CLUB SPORT - PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN alle ore 16.00**

La perdente il primo incontro affronterà, al termine dei primi 30' regolamentari, la Società **SPORTING MAZARESE**

A seguire avrà luogo il terzo incontro tra le Società che non si sono affrontate in precedenza.

In caso di parità al termine della 1° gara si procederà direttamente all'effettuazione dei tiri di rigore per determinare la Società che giocherà il secondo incontro.

## **4.10. SUPER COPPA SICILIANA FEMMINILE**

Vi partecipano le seguenti Società:

Vincente Campionato Serie C	=	TRAPPETO di Trappeto
Vincente Coppa Italia Regionale	=	MISTRAL MEETING CLUB di Carini
Vincente Coppa Sicilia	=	VITTORIA CALCETTO di Vittoria

A causa di problemi organizzativi la manifestazione è posticipata a DOMENICA 08 GIUGNO 2008.

## SITI WEB

Si pubblicano i siti web comunicati dalle seguenti Società :

AKIS ACIREALE	:	<a href="http://www.c5acireale.it">www.c5acireale.it</a>
ARCOBALENO ISPICA	:	<a href="http://www.arcobalenoispica.it">www.arcobalenoispica.it</a>
ARGYRIUM	:	<a href="http://www.adpagiracalcioa5.com">www.adpagiracalcioa5.com</a>
ATLETICO MASCALUCIA	:	<a href="http://www.sportenjoyproject.it">www.sportenjoyproject.it</a>
AZZURRI RADIO ITALIA	:	<a href="http://www.siciliacalcio.it/azzurradioitalia">www.siciliacalcio.it/azzurradioitalia</a>
BORGO MOLARA C5	:	<a href="http://www.calcettiflorio.com">www.calcettiflorio.com</a>
CITTA' DI CORLEONE	:	<a href="http://www.siciliacalcio.it/cittadicorleone">www.siciliacalcio.it/cittadicorleone</a>
CITTA' DI LEONFORTE	:	<a href="http://www.calcioa5leonforte.it">www.calcioa5leonforte.it</a>
CLUB 83	:	<a href="http://www.asdclub83.com">www.asdclub83.com</a>
FICARAZZI 2000	:	<a href="http://www.ficarazzi2000.net">www.ficarazzi2000.net</a>
KAMARINA	:	<a href="http://www.csdkamarina.it">www.csdkamarina.it</a>
LA MADONNINA	:	<a href="http://www.asclamadonnina.it">www.asclamadonnina.it</a>
NISSA 5	:	<a href="http://www.nissa5.it">www.nissa5.it</a>
NUOVA C5 MISTERBIANCO	:	<a href="http://www.nuovac5misterbianco.it">www.nuovac5misterbianco.it</a>
NUOVA ZANCLE	:	<a href="http://www.nuovazancle.it">www.nuovazancle.it</a>
OLIMPIA	:	<a href="http://www.asdolimpia.it">www.asdolimpia.it</a>
PRO VITTORIA	:	<a href="http://www.provittoria.it">www.provittoria.it</a>
REAL MARSALA	:	<a href="http://www.asdrealmarsala.com">www.asdrealmarsala.com</a>
SAN CATALDO	:	<a href="http://www.polsancataldo.it">www.polsancataldo.it</a>
SICANIA	:	<a href="http://www.asdsicania.it">www.asdsicania.it</a>
SIRIO	:	<a href="http://www.polisportivasirio.it">www.polisportivasirio.it</a>
SPORTING CATANIA 2004	:	<a href="http://www.sportingcatania.altervista.org">www.sportingcatania.altervista.org</a>
SPORTING GELA	:	<a href="http://web.tiscali.it/sportinggela">http://web.tiscali.it/sportinggela</a>
SPORTING MAZARESE	:	<a href="http://www.sportingmazarese.com">www.sportingmazarese.com</a>
TRINACRIA	:	<a href="http://www.pgstrinacria.com">www.pgstrinacria.com</a>
VILLABATE S.r.l.	:	<a href="http://www.villabatecalcio.com">www.villabatecalcio.com</a>
VILLAUREA	:	<a href="http://www.villaurea.it">www.villaurea.it</a>
VIRTUS SCICLI	:	<a href="http://www.virtuscicli.it">www.virtuscicli.it</a>
WISSER CLUB	:	<a href="http://www.wisserclub.com">www.wisserclub.com</a>

## 5. RISULTATI

Al presente comunicato sono allegati i risultati dei Campionati Regionali Maschili .

### Coppa Trinacria

#### Gara del 24 Maggio 2008

BIG CLUB SPORT - GYMNICA 6 - 3

## 6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Al presente comunicato ufficiale sono allegati i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo.

Il Segretario della D.R.  
Paolo Mendola

Il Delegato Regionale  
Silvio Bevilacqua

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 29/05/2008

Il Segretario del C.R.  
Maria Gatto

Il Presidente del C.R.  
Sandro Morgana